



COMUNE DI SESTO CAMPANO
Provincia di Isernia

Ordinanza

N. 10 del 04-05-2021

OGGETTO: PULIZIA AREE VERDI PRIVATE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel centro abitato (capoluogo e frazioni), per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

DATO ATTO che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, serpi, insetti e pericolo di incendi;

CONSIDERATO che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulire e curare tutte le aree ricadenti all'interno dei centri abitati;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il T.U. della Legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

VISTO il capo III del D.Lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

ORDINA

Che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto il periodo estivo, a partire dalla data odierna e fino al **30 settembre 2021**, condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di incendi, procedendo a:

- Taglio dell'erba, arbusti, rovi e rimozione dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati (capoluogo e frazioni) e in prossimità di civili abitazioni.

AVVERTE

1) In caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.L. (D.Lgs. 267/2000), come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;

2) Che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli

inadempimenti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato;

3) Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempimenti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e pubblicata sul sito internet del Comune;

le forze dell'ordine e la polizia locale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a:

- Polizia Locale;
- Stazione dei Carabinieri di Sesto Campano;
- Stazione Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato di Venafro;
- ASL Servizio di prevenzione di Isernia;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).

IL SINDACO
DOTT. EUSTACHIO MACARI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.